



REGOLAMENTO SULL'OBBLIGO FORMATIVO

I

RICONOSCIMENTO E INSERIMENTO DIRETTO DI CREDITI FORMATIVI

Art. 1.

Riconoscimento consiliare di crediti formativi

1. Il riconoscimento di crediti per la partecipazione a eventi formativi organizzati da altri ordini, associazioni, istituzioni e organizzazioni non aventi carattere forense è deliberato dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'iscritto che deve essere formalizzata utilizzando il modulo scaricabile dal sito dell'Ordine (sezione sulla formazione continua) e allegando l'attestazione di partecipazione all'evento formativo.
2. La richiesta è presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è svolto l'evento formativo.
3. Ove ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto a integrare la richiesta entro il termine di trenta giorni fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesti. Nel caso in cui chiarimenti e produzioni non giustificano la richiesta, questa è rigettata.

Art. 2

Inserimento diretto di crediti formativi

1. L'inserimento diretto dei crediti formativi nella piattaforma digitale per la formazione continua in dotazione all'Ordine è consentito senza previo riconoscimento consiliare solo in caso di partecipazione a eventi formativi accreditati dal C.N.F. e da altri Ordini, dei quali l'iscritto deve allegare

l'attestazione di partecipazione.

2. L'inserimento deve avvenire entro novanta giorni dalla partecipazione all'evento formativo.

3. Ove ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto a integrare i dati inseriti entro il termine di trenta giorni fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesti. Nel caso in cui chiarimenti e produzioni non giustificano l'inserimento, ne è disposta la rimozione.

Art. 3

Attività formative particolari

1. L'inserimento diretto di cui all'articolo precedente è consentito anche in caso di attività di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati allegando l'attestazione relativa ai contratti di docenza. Il computo dei crediti formativi avviene tenendo conto del numero di ore di docenza risultanti dai contratti medesimi, secondo i seguenti criteri di ragguaglio:

a) per una docenza di durata compresa tra le 2 e le 5 ore sono inseribili 2 crediti formativi;

b) per una docenza di durata compresa tra le 6 e le 15 ore sono inseribili 4 crediti formativi;

c) per una docenza di durata compresa tra le 16 e le 25 ore sono inseribili 8 crediti formativi;

d) per una docenza di durata superiore alle 25 ore sono inseribili 10 crediti formativi.

2. L'inserimento deve avvenire entro trenta giorni dallo svolgimento o dal completamento dell'attività di insegnamento.

3. Ove ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto a integrare i dati inseriti entro il termine di trenta giorni fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesti. Nel caso in cui chiarimenti e produzioni non giustificano l'inserimento, ne è disposta la rimozione.

II

ABBUONO DI CREDITI FORMATIVI

Art. 4

Abbuoni per esonero in caso di maternità

1. L'esonero dall'obbligo formativo in caso di maternità è riconosciuto su richiesta dell'iscritto alla quale è allegato il certificato di nascita del bambino.
2. L'esonero di regola è riconosciuto per otto mesi complessivi, ed è quantificato con un abbuono di 10 crediti (di cui 9 crediti ordinari e 1 in materia obbligatoria).
3. La richiesta di esonero per più di sei mesi dopo il parto è sottoposta al Consiglio dell'Ordine che decide valutando i motivi dell'impedimento addotto e quantificando l'abbuono dei crediti.
4. Ove ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto a integrare entro il termine di trenta giorni la richiesta fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesti. Nel caso in cui chiarimenti e produzioni non giustificano la richiesta, questa è rigettata.

Art. 5

Abbuoni per esonero in caso di paternità

1. In caso di rientro della madre presso la sede lavorativa l'esonero dall'obbligo formativo da parte del padre è riconosciuto su sua richiesta alla quale è allegato il certificato di nascita del bambino e l'attestazione di rientro della madre rilasciata dal datore di lavoro della stessa.
2. L'esonero è riconosciuto fino ai 6 mesi dalla data di nascita del bambino ed è quantificato con un abbuono di 8 crediti corrispondenti (di cui 7 crediti ordinari e 1 in materia obbligatoria).
3. Ove ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto a integrare entro il termine di trenta giorni la richiesta fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesti. Nel caso in cui chiarimenti e produzioni non giustificano la richiesta, questa è rigettata.

III

COMPENSAZIONE DI CREDITI FORMATIVI

Art. 6

Oggetto di compensazione

1. Per ogni anno del triennio formativo la compensazione dei crediti formativi mancanti con quelli conseguiti nell'annualità immediatamente precedente o in quella immediatamente successiva è consentita nella misura massima di cinque crediti per anno.
2. La compensazione è esclusa per i crediti in materia di deontologia ed etica professionale, ma è consentita per quelli in materia di ordinamento e previdenza forense nella misura massima di un credito per anno.

Art. 7

Modalità di compensazione

1. La compensazione di crediti formativi è riconosciuta all'iscritto d'ufficio.
2. L'interessato può comunque indicare alla segreteria sue eventuali preferenze in ordine alla compensazione.